

D.Dirett. 24-3-2005

Disciplina di attuazione del D.M. 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2005, n. 77. Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Epigrafe

Premessa

1.

2.

3.

4.

5.

Allegato 1

Allegato 2

D.Dirett. 24 marzo 2005 ⁽¹⁾.

Disciplina di attuazione del [D.M. 18 marzo 2005](#) in materia di cabotaggio stradale di merci.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 2005, n. 77.

Emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE

autotrasporto persone e cose

Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del Consiglio;

Visto il [decreto ministeriale 18 marzo 2005](#), recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», in particolare l'art. 3 che prevede l'emanazione di un apposito decreto applicativo;

Decreta:

1. 1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.

2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.

3. L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale e di uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.

2. 1. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, in cui devono essere registrati, anteriormente alla loro esecuzione, i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.

2. I libretti dei resoconti rilasciati, alle imprese non italiane, ai sensi del [decreto ministeriale 29 aprile 2004](#) recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validità.

3. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto, in possesso dei libretti di resoconto rilasciati ai sensi del [decreto ministeriale 29 aprile 2004](#), debbono sostituire il foglio recante le note esplicative con il corrispondente foglio previsto nell'allegato 1 al presente decreto.

4. I fogli del libretto dei resoconti già compilati per intero devono essere trasmessi, in copia, via fax al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3, al numero 00390641584111.

5. I libretti dei resoconti, una volta esaurita la loro validità, dovranno essere restituiti al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. 1. Il libretto dei resoconti deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.

2. Alla domanda devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di €11,00 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda, di €5,16 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma» per ogni libretto richiesto e una fotocopia del documento di identità o di altro documento atto a

comprovarla del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

3. Qualora l'impresa intenda avvalersi della possibilità di ottenere i libretti richiesti entro il termine massimo di tre giorni, dovrà allegare alla domanda l'attestazione di versamento di €2,58 sul conto corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto richiesto.

4. I versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n. 551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi.

5. Con ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a cinque libretti.

6. Non potrà essere richiesto più di un libretto per ciascun veicolo salvo che in caso di necessità di sostituzione per la quale dovrà, comunque, essere restituito il libretto già rilasciato.

4. 1. Le domande potranno essere presentate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente art. 3, oppure tramite servizio postale.

2. Il ritiro dei libretti potrà essere effettuato presso gli stessi uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.15 alle ore 13.

5. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegato 1 ⁽²⁾

[Scarica il file](#)

(Simbolo dell'Unione Europea)

(Simbolo dello Stato)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per l'Autotrasporto di Persone e Cose

LIBRETTO DEI RESOCONTI DEI TRASPORTI NAZIONALI DI CABOTAGGIO STRADALE PER
AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

N. (numero libretto)

(Sigla Stato del trasportatore) [1]

(Targa veicolo)

(Nome e indirizzo del trasportatore)

QUESTO LIBRETTO È VALIDO UN ANNO DALLA DATA DI RILASCIO [2]

RILASCIATO A (Luogo del rilascio)

il (Data rilascio)

(timbro dell'Autorità che rilascia)

[1] A-Austria; B-Belgio; CY-Cipro; D-Germania; DK-Danimarca; E-Spagna; F-Francia; FIN-Finlandia; FL-Liechtenstein; GR-Grecia; I-Italia; IRL-Irlanda; IS-Islanda; L-Lussemburgo; M-Malta; N-Norvegia; NL-Paesi Bassi; P-Portogallo; S-Svezia; SLO-Slovenia; UK-Regno Unito

[2] This logbook is valid for one year from the date of issue

Ce carnet est valid pour une année a partir de la date de delivrance

Das Logbouch ist für ein Jahr von dem Ausstellungsdatum gültig.

(Nome e indirizzo del trasportatore)

(mese/anno)

(n. libretto)

(n. foglio)

(targa veicolo)

N. ordine	Data di partenza	Luogo di carico	Luogo di scarico	Nazione	Distanza (km)	Tonnellate trasportate	Tipo di merce
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

14							
15							
16							
17							
18							

Disposizioni generali

1. Il presente libretto contiene 12 fogli in cui devono essere indicate, per ciascun trasporto di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le informazioni richieste.
2. Le informazioni relative a ciascun trasporto devono essere riportate secondo l'ordine cronologico con cui i vari trasporti si sono succeduti.
3. Le informazioni devono essere riportate in maniera chiara e leggibile, a caratteri stampatello indelebili.
4. Il vettore è responsabile della conservazione e della corretta compilazione del libretto che deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta degli organi di controllo.
5. Il libretto deve essere restituito all'autorità che lo ha emesso contestualmente alla richiesta di un nuovo libretto per lo stesso veicolo o quando lo richieda la stessa autorità, e comunque, non oltre i 30 gg. dalla sua scadenza.

Note esplicative

Devono essere registrati nei fogli seguenti tutti i viaggi di cabotaggio stradale effettuati per autotrasporto di merci in conto terzi. È necessario riempire una riga per ciascun trasporto effettuato.

IMPRESSE CON SEDE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Ciascun veicolo può effettuare attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a 30 nell'arco di un periodo di 60 giorni consecutivi.

È obbligatorio per il veicolo uscire dal territorio italiano o, comunque, non essere presente sullo stesso, almeno una volta per ogni mese del calendario.

È quindi necessario indicare la data di ingresso nel territorio italiano e la data di uscita dallo stesso nella colonna «data di partenza». Infatti si utilizzerà la colonna 2 per indicare la data di ingresso nel, o di uscita dal, territorio italiano, mentre nelle colonne 3-4-5, si scriverà la parola «ingresso» oppure «uscita».

Le informazioni relative ai trasporti di cabotaggio vanno riportate nel modo seguente:

Colonna 2: indicare la data (giorno e mese) in cui è avvenuta la partenza con il carico

Colonna 3-4: indicare il nome della località

Colonna 5: indicare lo Stato membro di stabilimento del trasportatore

Colonna 6: indicare la distanza chilometrica percorsa tra la località di carico e quella di scarico

Colonna 7: indicare il peso delle merci espresso in tonnellate

Colonna 8: indicare la natura delle merci

(2) Del presente allegato si riporta soltanto il testo in lingua italiana.

Allegato 2

[Scarica il file](#)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Dipartimento Trasporti Terrestri
 Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose - ex Divisione APC3
 Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

OGGETTO: Richiesta libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale di cose

Il sottoscritto _____ in qualità di titolare o legale

rappresentante dell'impresa _____

con sede in _____ Stato _____

via/piazza _____ Codice Postale _____

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci

chiede il rilascio dei libretti dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per i seguenti veicoli in propria disponibilità

Targa _____ Targa _____ Targa _____

Targa _____ Targa _____

A tal fine dichiara

1. di essere titolare di licenza comunitaria n. _____ rilasciata il _____ da _____

2. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria,

3. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 1575/80 del 18 marzo 2005 e nel decreto dirigenziale n. 2593/80 del 24 marzo 2005,

4. di impegnarsi a compilare accuratamente i fogli del libretto di resoconto,

5. di impegnarsi a restituire via fax (n. 0039 06 41584111) le copie di ciascun foglio interamente compilato del libretto

Data

Firma

IL SOTTOSCRITTO _____ QUALE TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'IMPRESA _____ DELEGA PER LA TRATTAZIONE

DELLA PRESENTE DOMANDA _____ CHE ACCETTA

Firma delegante

Firma delegato
(per accettazione)

ALLEGARE:

- **attestazione del versamento di €11.00 su c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo);**
- **attestazione del versamento di €5,16 su c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni libretto richiesto (in caso di più di un libretto e fino ad un massimo di cinque il versamento potrà essere cumulativo);**
- **eventuale attestazione del versamento di €2,58 su c.c.p. n. 551002 (diritti di urgenza) per ogni libretto richiesto (in caso di più di un libretto e fino ad un massimo di cinque il versamento potrà essere cumulativo);**
- **copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.**

De Agostini Professionale S.p.A.

Unione Industriali Bergamo e P - FulShow v. 7.20